

# **COMUNE DI SESTO ED UNITI**

Provincia di Cremona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 4 del 07/03/2016

OGGETTO: IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Vezzini Carlo Angelo il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VEZZINI CARLO ANGELO	SI	
2	ROSSI GIOVANNI	SI	
3	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
4	LANZONI SARA		SI
5	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
6	CHIOZZANI GABRIELE EMANUELE		SI
7	CERVI NICOLA	SI	
8	FRERI GISELLA	SI	
9	ROSSETTI MARIO	SI	
10	POLI MIRCO	SI	

Presenti: 8 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco informa che, per l'anno 2016, è inibito ai Comuni, ai sensi della Legge di Stabilità anno 2016, aumentare le tariffe per i tributi locali, quindi, IMU – TASI e addizionale IRPEF, mentre è possibile la riduzione delle aliquote stesse.

L'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di bilancio, conferma, per l'anno 2016, le aliquote IMU.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI.

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 commi da 707 a 727, che modificano la previgente disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

**VISTI** gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

**VISTO** il comma 679 dell'unico articolo della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 9 del 28/04/2014 recante l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale definendone la base imponibile, i presupposti impositivi, le detrazioni, le assimilazioni e le esenzioni.

**DATO** ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**CONSIDERATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate, entro il 14 ottobre 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione da parte di quest'ultimo sul Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1 comma 10 lett. e) della Legge di Stabilità 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retro agiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della legge 147/2013 il comune, nel determinare le aliquote TASI, deve rispettare il vincolo "in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile".

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato il gettito ad aliquota base derivante dagli immobili accatastati nel gruppo D;

**RICHIAMATO** il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede: "per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regiioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...";

VISTO l'art. 1 comma 10 della stessa legge che, nell'inibire ai comuni la facoltà di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta ed in primo grado, introduce un nuovo regime impositivo più restrittivo, stabilendo: la riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione principale e a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato:
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale situata nello stesso comune ove è situata l'abitazione concessa in comodato;
- il beneficio non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,
  A/9:
- il comodato deve essere registrato;
- il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione Imu;

**VISTO** l'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 – che dispone, con decorrenza anno 2016, l'esenzione dal pagamento dell'Imu dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

RITENUTO, alla luce del gettito IMU annualità 2015, di confermare per l'anno 2016 le aliquote stabilite nell'anno 2015, che di seguito si riportano:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 8,10 per mille
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1 A/8 A/9) 3,5 per mille
- 3) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014
- 4) FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune 0,5 per mille
- 5) AREE FABBRICABILI 8,10 per mille
- 6) TERRENI AGRICOLI 10,60 per mille, non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e Coltivatori Diretti (CD)

**DETRAZIONE** di  $\leq$  200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze(categorie A/1 - A/8 - A/9);

RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili;

**RITENUTO**, per quanto attiene le detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, di rimandare a quanto disciplinato con il Regolamento per la disciplina della IUC;

DATO ATTO che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016;

**DATO** ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

### **DELIBERA**

1) di <u>confermare per l'anno 2016 le aliquote stabilite nell'anno 2015</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA DI BASE 8,10 PER MILLE

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 3,5 PER MILLE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014 FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,5 PER MILLE

AREE FABBRICABILI 8,1 PER MILLE

TERRENEI AGRICOLI 10,6 PER MILLE non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e Coltivatori Diretti (CD)

**DETRAZIONE** di  $\leq$  200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze(categorie A/1 - A/8 - A/9).

RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili.

- 2) di dare atto che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016;
- 3) d**i rinviare**, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dall'imposta, a quanto dispone il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con atto C.C. n. 9 del 28/04/2014, modificato con atto C.C. n. 18 del 25/06/2015;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 5) di disporre che nessun versamento a titolo di IMU deve essere fatto dai contribuenti, qualora l'imposta dovuta per l'intera annualità è pari o inferiore ad € 3,00 (Tre Euro);
- 7) di inviare entro il 14 ottobre 2016, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione da parte di quest'ultimo sul Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1 comma 10 lett. e) della Legge di Stabilità 2016:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIO	ONE
viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETOR giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267	-
Sesto ed Uniti,	
	IL SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dr.ssa Concetta
VISTO, si attesta che la presente è	
COPIA CONFORME ALL'ORIGI	INALE
ad uso amministrativo	
Sesto ed Uniti,	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI ESECUTIV (Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)	
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA	A ai sensi di legge:
DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 13	4 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)
Sesto ed Uniti,	
	IL SEGRETARIO COMUNALE